

NEWSLETTER

n. 01/2023



**Osservatorio
Regionale**
CONTRATTI PUBBLICI

Sezione Raccordo al sistema regionale
Dirigente: **Giuseppe D. SAVINO**

Bari, 14/06/2023

Autore: **Valeria CITARELLA**
Responsabile P.O. Affari Legali

In questo numero:

**Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici.**

**Il periodo transitorio e la "nuova figura" del
Responsabile Unico di Progetto.**



Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

Il periodo transitorio.

Com'è noto, in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 36/2023, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, **in vigore dal 1° aprile** scorso. Tuttavia, l'introduzione delle nuove disposizioni nel nostro ordinamento è stata prevista sulla base di una articolata calendarizzazione che ha stabilito uno iato tra la data di entrata in vigore del Codice e **l'operatività (efficacia) delle relative disposizioni, prevista a partire dal 1° luglio prossimo; da questa data però è stata altresì disposta la perdurante efficacia, fino al 31 dicembre di quest'anno, di una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016; è stata invece rimandata l'operatività di determinate disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, che saranno efficaci solo a partire dal 1° gennaio 2024.**

Di fatto, pertanto, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, come di seguito precisato, il "nuovo" e il "vecchio" Codice, relativamente a determinate disposizioni, coesisteranno e troveranno contestuale applicazione, all'interno delle medesime procedure.

A tanto si aggiunga che, in virtù del generale principio *tempus regit actum*, il D.Lgs. n. 50/2016 continuerà a trovare applicazione anche oltre il 1° luglio 2023 ai "*procedimenti in corso*" i quali, secondo quanto precisato all'art. 226, D.Lgs. n. 36/2023, sono da intendersi come segue:

- ✓ le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- ✓ in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le

offerte;

- ✓ per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- ✓ per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Con particolare riferimento al **regime transitorio**, l'art. 225, D.Lgs. n. 36/2023 (cui si rinvia per quanto non riportato in questa sede) stabilisce quanto segue:

- **fino al 31 dicembre 2023** restano in vigore ("*trovano applicazione*") i seguenti articoli del **D.Lgs. n. 50/2016**:
 - ✓ **art. 70**: avvisi di pre-informazione;
 - ✓ **art. 72**: redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
 - ✓ **art. 73**: pubblicazione a livello nazionale;
 - ✓ **art. 127, comma 2**: pubblicità e avviso periodico indicativo;
 - ✓ **art. 129, comma 4**: bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati;
- **fino al 31 dicembre 2023** "*continuano le pubblicazioni*" sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'allegato "B" al D.Lgs. n. 33/2013;
- **per lo svolgimento di specifiche attività**, concernenti la redazione o acquisizione degli atti

relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e la trasmissione dei relativi dati e documenti; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura e la conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie, "*continuano ad applicarsi in via transitoria*" fino al **31 dicembre 2023** le seguenti disposizioni del **D.Lgs. n. 50/2016**:

- ✓ **art. 21, comma 7**: programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
- ✓ **art. 29**: principi in materia di trasparenza;
- ✓ **art. 40**: obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- ✓ **art. 41 comma 2-bis**: misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
- ✓ **art. 44**: digitalizzazione delle procedure;
- ✓ **art. 52**: regole applicabili alle comunicazioni;
- ✓ **art. 53**: accesso agli atti e riservatezza;
- ✓ **art. 58**: procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- ✓ **art. 74**: disponibilità elettronica dei documenti di gara;
- ✓ **art. 81**: documentazione di gara;
- ✓ **art. 85**: documento di gara unico europeo;
- ✓ **art. 105, comma 7**: subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante da parte dell'affidatario);
- ✓ **art. 111, comma 2-bis**: controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
- ✓ **art. 213, commi 8, 9 e 10**: autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC

della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);

- ✓ **art. 214, comma 6:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti);

- **“acquistano efficacia”** non dal 1° luglio 2023 bensì **dal 1° gennaio 2024** i seguenti articoli del **D.Lgs. n. 36/2023**:

- ✓ **art. 27:** pubblicità legale degli atti;
- ✓ **art. 81:** avvisi di pre-informazione;
- ✓ **art. 83:** bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
- ✓ **art. 84:** pubblicazione a livello europeo;
- ✓ **art. 85:** pubblicazione a livello nazionale;
- ✓ **art. 19:** principi e diritti digitali;
- ✓ **art. 20:** principi in materia di trasparenza;
- ✓ **art. 21:** ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
- ✓ **art. 22:** ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*);
- ✓ **art. 23:** banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- ✓ **art. 24:** fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- ✓ **art. 25:** piattaforme di approvvigionamento digitale;
- ✓ **art. 26:** regole tecniche;
- ✓ **art. 28:** trasparenza dei contratti pubblici;
- ✓ **art. 29:** regole applicabili alle comunicazioni;
- ✓ **art. 30:** uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
- ✓ **art. 31:** anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;

-
- ✓ **art. 35:** accesso agli atti e riservatezza;
 - ✓ **art. 36:** norme procedurali e processuali in tema di accesso;
 - ✓ **art. 37, comma 4:** programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
 - ✓ **art. 81:** avvisi di pre-informazione;
 - ✓ **art. 83:** bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
 - ✓ **art. 84:** pubblicazione a livello europeo;
 - ✓ **art. 85:** pubblicazione a livello nazionale;
 - ✓ **art. 99:** verifica del possesso dei requisiti;
 - ✓ **art. 106, comma 3, ultimo periodo:** garanzie per la partecipazione alla procedura;
 - ✓ **art. 115, comma 5:** controllo tecnico contabile e amministrativo;
 - ✓ **art. 119, comma 5:** trasmissione del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante;
 - ✓ **art. 224, comma 6:** disposizioni ulteriori (in materia di modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019);
- per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) **si applicano anche dopo il 1° luglio 2023** le disposizioni di cui al **D.L. n. 77/2021**, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, e di cui al **D.L. n. 13/2023**, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
 - si segnala infine che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2023, n. 124 del **Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57**, recante "**Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché**

per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico", è stata prevista la prima modifica al nuovo Codice e, in particolare, al disposto di cui all'art. 108 (*Criteria di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture*), comma 7, quinto e sesto periodo, D.Lgs. n. 36/2023.

La "nuova figura" del Responsabile Unico di Progetto

Tra le tante novità di rilievo, nella prima newsletter dedicata, si vuole puntare l'attenzione sulla figura di nuova introduzione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) che ha preso il posto del Responsabile Unico del Procedimento.

Dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che *"1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'**allegato I.2** e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.*

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'**allegato I.2**, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'**allegato I.2** è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'uno per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'**articolo 37**, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di

partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”.

Di seguito sono sintetizzati i principali aspetti di rilievo della normativa di cui al D.Lgs. n. 36/2023:

- ✓ la disposizione e il cambio della nomenclatura evidenziano che la responsabilità del RUP abbraccia l'intero "progetto" e non il singolo "procedimento", comprendendo la complessa attività amministrativa nella quale si esplicano le gare di appalto e l'esecuzione delle connesse prestazioni, a partire dalle fasi della programmazione e della progettazione, fino all'affidamento e all'esecuzione;
- ✓ in continuità con la disciplina tuttora vigente, l'incarico di RUP, la cui nomina è contenuta nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, non può essere rifiutato; è tuttavia sancita la facoltà per le stazioni appaltanti di adottare "modelli organizzativi" che prevedano la possibilità di nominare - accanto e fermo restando l'unicità del Responsabile Unico del Progetto - un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento. Sembrerebbe emergere dalla lettera della disposizione la necessità che tale facoltà sia prevista e disciplinata da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento, che normi anche le "relative responsabilità" dei soggetti ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023 "in base ai compiti svolti in ciascuna fase";
- ✓ sempre attraverso un apposito regolamento, le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP;
- ✓ per i compiti, le competenze, i requisiti di professionalità richiesti al RUP si deve fare

riferimento a quanto previsto e stabilito all'allegato I.2 del Codice, nuovo punto di riferimento per i RUP, che per importanza e centralità nel nuovo sistema si riporta integralmente di seguito:

ALLEGATO I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice

Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 15, comma 3, del codice](#), e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'[articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'[articolo 15, comma 6, del codice](#), la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'[articolo](#)

15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Art. 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma , e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei

lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

c) esecuzione contrattuale;

d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come

responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Newsletter n. 01/2023

La presente *newsletter*, ad uso interno, si inserisce in un percorso finalizzato alla formazione e aggiornamento dei R.U.P. della Regione Puglia operanti nell'ambito dei contratti pubblici.

Il contenuto della *newsletter* è tutelato dalla Legge 22 aprile 1941. n.633, per cui non è pubblicabile, neanche parzialmente, da terzi se l'autore non lo consente esplicitamente previa richiesta formale.

In ogni caso il riassunto, la citazione o la riproduzione del contenuto della presente *newsletter* debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del numero della *newsletter*, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e della struttura regionale in cui è incardinato.

Le precedenti *newsletter* sono liberamente accessibili nella pagina web dell'Osservatorio regionale:
<https://www.regione.puglia.it/web/osservatorio-regionale-dei-contratti-pubblici/pubblicazioni>



REGIONE PUGLIA
Sezione Raccordo al sistema regionale
Via G. Gentile n. 52, Bari